



Codice Ente 10046

CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

N. 48

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il giorno ventisei Settembre duemiladiciassette alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.

Alle ore 21:37 risultano presenti all'introduzione del presente punto all'ordine del giorno:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VALSECCHI CESARE	X		ROTA ELEONORA	X	
TAVOLA MASSIMO	X		DIA BOUBOU	X	
DE' FLUMERI WILNA	X		MAINETTI	X	
GAMBIRASIO MARIA TERESA	X		VALENTINO	X	
VALSECCHI LUCA GIOVANNI	X		GHEZZI MARCO	X	
			BALOSI	X	
COLA PAOLO	X		CELESTINA	X	
MAZZOLENI SONIA	X		VALSECCHI	X	
MONTELEONE ROBERTO	X		CRISTINA	X	
GIOVANNI	X		GANDOLFI DARIO	X	
AUTELITANO PAOLO	X		VALSECCHI ALDO	X	
			TOTALE	17	0

- **Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17**

Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI, che cura la redazione del presente verbale avvalendosi della dott.ssa Daniela Valsecchi, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 99 del 19-09-2017 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta n. 99 del 19-09-2017 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dell'andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi

È presente l'Amministratore Unico di AUSM srl, avv. Andrea Bonaiti, per rispondere ad eventuali chiarimenti.

– omissis – discussione: a termini dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il verbale integrale, con l'illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta.

con n. 17 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di **approvare** la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 17 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 99 del 19-09-2017 del Servizio GESTIONE ECONOMICA
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 99 del 19-09-2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100
– RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

<i>Ufficio Proponente</i>	Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari
<i>Relatore</i>	Sindaco

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del T.U.S.P., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5

c. 2 del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e 3 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies del T.U.S.P. il primo triennio rilevante per l'applicazione di questa soglia è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di questo criterio si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nell'allegata relazione tecnica;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del 19 luglio 2017 che ha approvato le linee di indirizzo concernenti la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, per i quali sono competenti le Sezioni regionali di controllo, approvando altresì un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica e nel modello standard, allegati sub. a) e b) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 21.12.2016 con la quale si autorizzava AUSM ad espletare la procedura di gara per periziare il valore della quota di ACEL ai fini della valutazione della convenienza economica in ordine alla cessione della quota stessa;

Vista la relazione peritale estimativa trasmessa da AUSM in data 3.07.2017 atti n. 15181;

Vista la direttiva impartita dalla Giunta Comunale che ritiene di non procedere all'alienazione della partecipazione indiretta di ACEL in attesa dei risultati dello studio sottoscritto tra LRH, ACS-AGAM SpA (multi-utility di Monza e Como), ASPEM SpA (multi-utility di Varese), AEVV SpA (multi-utility di Sondrio e della Valtellina) ed A2A SpA (operatore del settore multi-utility leader in Italia con baricentro territoriale in Lombardia) finalizzato a verificare se sussistano le condizioni necessarie e l'interesse a proseguire o meno nel percorso di aggregazione in un'ottica di complessivo rafforzamento competitivo;

Vista la comunicazione in data 12.09.2017 dell'Amministratore Unico, avv. Andrea Bonaiti, secondo il quale "L'unica alternativa alla non cessione della quota Acel è quella di attendere l'accordo che Lario Reti Holding sta prendendo con gli altri soggetti interessati a creare "una municipalizzata del nord Lombardia". AUSM avrà una piccola partecipazione nel capitale di questo nuovo soggetto che, allo stato, ancora non esiste. Ovviamente, non è possibile fare previsioni sulla "redditività" di detta partecipazione societaria";

Verificato che allo stato in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle proprie partecipazioni dirette ed indirette;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.03.2017, ed i risultati dallo stesso ottenuti, esplicitati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell'istruttoria resa dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-finanziari;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, contenuta nella relazione tecnica e nel modello standard, come da allegati a) e b) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di accertare che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, esistono le condizioni per il loro mantenimento in base al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica per le motivazioni e con le modalità illustrate negli allegati sub. a) e b);
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

9. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Li, 19 settembre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
[Daniela Valsecchi]

IL PRESIDENTE
DOTT. CESARE VALSECCHI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 99 del 19-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N.
100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 19-09-2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 99 del 19-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N.
100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 19-09-2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Consiglio n° 48/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 03-10-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 18-10-2017.

Li 03-10-2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

ELENA MAITRE

DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 03-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Allegato a)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

(Art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

RELAZIONE TECNICA

Settembre 2017

Premessa

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

1. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1° e 2° del TUSP. Nel dettaglio le ipotesi di cui all'art. 20, comma 2°, del TUSP consistono in:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies del T.U.S.P. il primo triennio rilevante per l'applicazione di questa soglia è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di questo criterio si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

Occorre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Si evidenzia quindi che a norma delle predette definizioni il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in enti di tipo societario.

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Come evidenziato nelle istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche diramato dal Dipartimento del Tesoro in data 27.06.2017 “con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una “tramite” di controllo. Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria”.

Sulla base del chiarimento fornito dal Mef, Autorità preposta al controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni del TUSP, per la nozione di “fatturato” (parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP) si fa riferimento al totale del valore della produzione del conto economico.

Il testo unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza per adottare il provvedimento di “revisione straordinaria delle partecipazioni”. Si ritiene pertanto che il provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio Comunale, che è organo che ha la competenza generale in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali” in base all’art. 42, comma 2, lett. 3) del TUEL. Questa tesi è stata confermata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 19 del 19.07.2017.

L’art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell’art. 20 del medesimo Testo Unico e dell’art. 1, comma 611°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) l’adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano ivi prescritto, mentre il comma 4° della citata disposizione introduce un termine annuale per l’adozione dei provvedimenti (eventualmente) indicati in detto piano. Da una lettura coordinata delle due norme si deve pertanto ritenere che sussista l’obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti in virtù della revisione straordinaria delle partecipazioni solamente qualora questa preveda misure di alienazione o di “razionalizzazione” di cui all’art. 24, comma 1°, del TUSP.

Si precisa che la presente “revisione straordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sebbene tale onere non sia espressamente previsto dalla norma. Infine la presente “revisione straordinaria delle partecipazioni” verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro nell’apposito applicativo “Partecipazioni”.

Le partecipazioni societarie del Comune di Calolziocorte

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Calolziocorte possedeva le seguenti partecipazioni societarie.

	DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI	COMPOSIZIONE GRUPPO
1	AUSM Srl con sede in Calolziocorte	100%	Socio unico	<pre> graph TD AUSM[AUSM Srl] --> ACEL["4,54% ACEL SERVICE Srl di Lecco"] </pre>
2	SILEA SpA con sede in Valmadrera	1,007%	n. 88 comuni della Provincia di Lecco e n. 2 comuni della Provincia di Como	<pre> graph TD SILEA[SILEA SPA] --> SERUSO["80,50% SERUSO Spa di Verderio Inferiore"] </pre>

In conformità alle disposizioni e alle premesse di cui sopra delle società partecipate indirettamente l'unica soggetta a revisione straordinaria è ACEL Service Srl. Le altre società partecipate indirettamente non costituiscono per il Comune di Calolziocorte “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g). del TUSP.

Questo Comune ritiene che gli enti locali abbiano un ruolo centrale nella gestione e valorizzazione del territorio, attraverso le scelte riguardanti le infrastrutture e l’organizzazione dei servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai cosiddetti servizi pubblici locali.

Per quanto attiene alla Provincia di Lecco, assumono notevole rilevanza i seguenti ambiti: Idrico, Energia, Ambiente, Servizi Sociali e Trasporti, in relazione ai quali si rileva una storica presenza di soggetti pubblici con attività sovra-comunale.

Per quanto riguarda i primi tre settori sui quali si concentra l’attività esercitata dalle società partecipate da questo Ente, è necessario considerare che i Comuni della provincia negli ultimi anni hanno maturato una scelta strategica condivisa: i settori Idrico, Ambiente ed Energia sono aree nelle quali la presenza del Socio Pubblico è determinante, tenuto conto della loro incidenza sul territorio e sulle condizioni materiali di vita dei cittadini.

In particolare, il ramo Idrico e quello dell’Ambiente sono settori talmente delicati e strategici che si è ritenuto che il “mercato”, costituito dagli operatori industriali privati, non fosse sufficientemente maturo per contemperare le esigenze di tutela del territorio e dei cittadini con quelle, pur legittime, della massimizzazione del profitto sul capitale investito. Pertanto l’affidamento diretto dei servizi con modalità *in-house providing* a società pubbliche locali, di

livello provinciale (quali Lario Reti Holding spa e Silea Spa), è risultato la scelta necessaria ed opportuna per tali servizi, oltre che coerente con le previsioni normative che suddividono l'Italia in ambiti territoriali, di fatto coincidenti con le Province.

La situazione appare maggiormente variegata per quanto riguarda il settore energetico: di esso fanno parte sia servizi pubblici a rete come la distribuzione del gas, anch'essa organizzata dal punto di vista normativo in concessioni pluriennali per ambiti territoriali (ATEM), sia attività di libero mercato, come la vendita di energia elettrica e del gas.

Con specifico riguardo alla *distribuzione del gas*, l'opportunità del controllo sulla gestione delle reti di distribuzione del gas presenti nel territorio, l'attuale presenza della società partecipata di AUSM Srl, i buoni risultati ottenuti negli anni dalla società e l'approssimarsi delle gare per l'assegnazione della gestione per i prossimi 12 anni nell'ambito territoriale ottimale (definito ATEM), sono elementi che rendono opportuno mantenere la partecipazione.

Nel settore della *vendita dell'energia e del gas* l'esigenza della presenza degli enti pubblici potrebbe sembrare meno rilevante. Ma una analisi più approfondita, e soprattutto prospettica, rivela come proprio questo settore possa avere importanti ricadute sulla collettività locale, almeno per tre motivi: lo stretto legame esistente tra il modello di consumo energetico e l'ambiente (è innegabile che sia l'efficientamento energetico degli edifici, a partire da quelli pubblici, che lo sviluppo della mobilità elettrica, sono strumenti efficaci per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, problematica che affligge buona parte del nostro territorio), l'evoluzione tecnologica nell'ottica delle smart-city (che passando per l'infrastruttura dell'illuminazione pubblica abiliterà tutta una serie di nuovi servizi per i cittadini) e l'impatto del costo dell'energia sulla competitività delle imprese locali, fondamentali per l'economia del territorio.

Considerata l'attuale presenza della società partecipata da AUSM Srl (Acel Service), nonché gli ottimi risultati economico-finanziari conseguiti sino ad ora, il Comune ritiene opportuno il mantenimento di questa partecipazione indiretta.

Verranno qui di seguito riportate le informazioni per la compilazione della scheda di rilevazione predisposta dal MEF per la raccolta delle informazioni su ciascuna delle società sopra elencate oggetto del provvedimento motivato di ricognizione. I dati vengono riportati secondo le indicazioni per la compilazione forniti dal MEF.

La scheda è articolata in cinque sezioni:

1. Dati identificativi
2. Settore di attività
3. Dati di bilancio
4. Analisi partecipazioni e azioni previste e delle azioni già intraprese
5. Dati per la revisione ed esito.

Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl di Calolziocorte

Dati identificativi

Codice fiscale società partecipata	02425660160
Partita IVA società partecipata	02425660160
Denominazione	Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl di Calolziocorte – in sigla AUSM Srl
Sede legale	Piazza Mercato n. 1/A – Calolziocorte (LC)
Anno di costituzione della società	28.06.2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Attiva
Durata della società prevista nello statuto	31.12.2050
Quota del Comune di Calolziocorte	100%

Settore attività

La Società svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali fondamentali quali:

- il Servizio idrico Integrato (Ciclo Passivo) per i Comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Torre de Busi, Monte Marenzo, Vercurago)
- il Servizio di distribuzione gas per i comuni di Carenno ed Erve e la gestione della proprietà della rete gas di Calolziocorte, Carenno ed Erve.

AUSM è una società totalmente partecipata dal Comune di Calolziocorte secondo il modello definito dalla normativa e giurisprudenza comunitaria dell'*in house providing*, risultando così sottoposta al controllo analogo del Comune di Calolziocorte.

Settore di attività prevalente ATECO	360000
--------------------------------------	--------

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	111.016
	Fatturato	950.950,00
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	279.592
	Fatturato	2.079.630,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	269.513
	Fatturato	2.372.889,00
	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	303.607
	Anno di riferimento 2011	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	85.216
Numero dipendenti		7
Costo del personale		470.124
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		3 (nota n. 1)
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione		15.798
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3
Compensi dei componenti		19.648

dell'organo di controllo		
--------------------------	--	--

(1) in carica fino al 10 Agosto 2015, data di trasformazione societaria da SPA in Srl, con atto Rep. n. 89.425 presso Notaio Mangili in Cisano Bergamasco; da tale data è stato nominato l'AMMINISTRATORE UNICO.

Analisi della partecipazione e azioni previste

La società, in precedenza azienda municipalizzata e poi azienda speciale, è stata trasformata in società per azioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2002, in quanto la normativa allora vigente (art. 113 c. 8 del TUEL) prevedeva l'obbligo per gli enti locali di trasformare, entro il 31 dicembre 2002, le aziende speciali che gestivano servizi pubblici a rilevanza industriale in società di capitali.

Nel tempo si sono susseguiti più progetti di riorganizzazione strutturale di AUSM SpA sia per il miglioramento qualitativo dei servizi, che per la necessità di adeguamenti normativi che vengono qui di seguito riassunti distinti per tipologia dell'attività esercitata.

Gestione gas

Un primo adeguamento normativo è stato imposto dall'art. 21, comma quarto, del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 secondo il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita". Di conseguenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 5.05.2003 è stata costituita la società Calolzio Servizi Srl per l'attività di vendita del gas naturale.

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.10.2006 è stato sviluppato il processo di razionalizzazione del ramo di gestione del gas attraverso:

- 1) la costituzione, mediante conferimento, dalla società partecipata totalmente dal comune di Calolziocorte AUSM Spa, in una nuova società Calolzio Gas Srl del servizio per la distribuzione del gas;
- 2) il mantenimento in capo ad AUSM della proprietà delle reti del gas e quindi anche della manutenzione straordinaria delle stesse;
- 3) la privatizzazione del 40% della Calolzio Gas srl e del 60% della società Calolzio Servizi srl in capo ad un socio unico;
- 4) la riserva da parte dell'AUSM della ulteriore cessione al medesimo soggetto aggiudicatario della gara dell'ulteriore 40% della Calolzio Servizi srl.
- 5) la cessione della quota della Calolzio Servizi di proprietà del Comune di Calolziocorte alla AUSM spa.

Successivamente si è resa necessaria un'ulteriore riorganizzazione del gruppo AUSM in ordine ai rami vendita e distribuzione gas metano sia per esigenze normative inerenti l'ambito ottimale, che per dirimere la vertenza insorta tra AUSM SpA e ACEL SpA in ordine ai patti parasociali a base della gara. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45 dell'01.07.2008 ha approvato il seguente riassetto societario:

1. cessione ad ACEL Service Srl della quota residua del 40% del capitale sociale di Calolzio Servizi Srl – società per la vendita del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Servizi Srl si è azzerata.
2. cessione ad ACEL SpA della quota residua del 60% del capitale sociale di Calolzio Gas Srl – società per la distribuzione del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Gas Srl si è azzerata.
3. acquisto da parte di AUSM SpA di una quota del capitale sociale di ACEL Service controllata da ACEL SpA.

Per effetto delle predette operazioni straordinarie resta in capo ad AUSM la proprietà di dotazioni strutturali - tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie - funzionalmente destinate al servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Calolziocorte, Carenno ed Erve.

Il servizio distribuzione gas nei comuni di Erve e Carenno è garantito da AUSM in attesa del nuovo affidamento che, a norma del D.Lgs. 226/2011 recante il Regolamento sui criteri di gara e

la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, dovrà avvenire mediante espletamento di gare d'ambito di cui, nel caso dell'Atem Lecco 1 Nord, il Comune di Lecco è Stazione Appaltante.

Mentre il servizio distribuzione gas nel Comune di Calolziocorte, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato alla società EGEA SpA con sede in Alba per la durata di dodici anni a decorrere dall'1.10.2012. Il contratto prevede la corresponsione di un corrispettivo ad AUSM per l'affitto delle reti e il riconoscimento al Comune di Calolziocorte di un canone annuale di concessione. Si è altresì valutata la convenienza economica dell'operazione di alienazione delle reti del gas.

L'unico parere redatto in forma scritta e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico prevede, in caso di vendita delle reti nel corso della gara d'ambito, che il relativo "prezzo" sia pari al RAB (acronimo che indica il capitale investito ai fini tariffari) nettamente inferiore al prezzo calcolato al VIR (valore industriale delle reti). Preso atto della svalutazione del valore delle reti di proprietà di AUSM in base al metodo di valutazione indicato dal Ministero il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 67 del 21.12.2016 ha assunto la decisione di non alienare le reti gas site nei comuni di Carenno ed Erve. Queste considerazioni non valgono per le reti insistenti nel territorio del comune di Calolziocorte in quanto trattandosi di una concessione "a regime" la legge prevede che alla scadenza del servizio (2024) l'impianto venga riscattato dal gestore d'ATEM per un importo pari alla RAB. E' da escludersi quindi la convenienza economica ad alienare anticipatamente alla predetta data ad un valore inferiore rispetto ai canoni percepiti per la concessione in uso.

Gestione servizio idrico

In esecuzione delle delibere del Consiglio della Provincia di Lecco del 29 dicembre 2015 n. 84 e del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 62/2015, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Lecco ha affidato a Lario reti holding Spa la gestione in esclusiva dei servizi idrici integrati nei territori di competenza, con durata di 20 anni e decorrenza 1 gennaio 2016. In virtù dell'affidamento in parola, il Gestore, in maniera esclusiva, eroga e gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di riferimento conformemente alla Convenzione di Affidamento sottoscritta e suoi allegati (il Piano d'Ambito, il Disciplinare tecnico, la Carta del Servizio Idrico, il Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile, il Regolamento del servizio di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane).

L'AUSM ha quindi formalizzato con il gestore Lario reti holding spa un contratto per lo svolgimento del servizio idrico integrato (Ciclo Passivo) per i Comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Torre de Busi, Monte Marenzo, Vercurago), con utilizzo e conduzione delle dotazioni tecnico-patrimoniali di AUSM.

La citata deliberazione di affidamento impone a Lario reti holding Spa di acquisire i sette dipendenti di AUSM dedicati al servizio idrico. E' stato avviato il tavolo di lavoro per verificare le modalità di trasferimento del personale ed eventualmente delle reti idriche. Al termine di questa operazione straordinaria AUSM resterà proprietaria delle reti del gas e della partecipazione indiretta in ACEL si renderà necessario, venendo meno uno dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP, provvedere alla messa in liquidazione della società.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUSP la società deve adeguare lo statuto alle disposizioni del testo unico. Di conseguenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2017 sono state impartite apposite direttive per ottemperare a quanto disposto non oltre il termine fissato per l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Azioni già intraprese

1. trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana

Il trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana era stato avviato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2014 che prevedeva la cessione del ramo di azienda da parte di AUSM alla società Silea SpA, già partecipata dal Comune. L'operazione consentiva da un lato l'aggregazione dell'intero ciclo dei rifiuti ad un unico soggetto e dall'altro l'avvio del percorso volto al successivo scioglimento di AUSM. Tale percorso inoltre appariva coerente con i punti c) e d) dei commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014, n. 190. La cessione del ramo è stata perfezionata, a seguito di un temporaneo affitto del ramo d'igiene urbana, con atto notarile del 30.06.2015 rep. n. 89.129. Si sottolinea che è stato oggetto di trasferimento anche l'organico formato dal personale dipendente di AUSM addetto al servizio igiene urbana, composto da dodici persone. Al termine di questa operazione straordinaria la dotazione organica è passata da venti a sette unità di personale.

Per quanto riguarda la gestione del servizio igiene urbana si è passati da un affidamento in house providing ad un nuovo affidamento in house providing, nel rispetto della vigente normativa e valutate le condizioni di convenienza ed economicità per l'affidamento diretto a Silea SpA. Il costo per la gestione del servizio medesimo risulta, per l'anno 2015, inferiore di € 352.248,60 rispetto a quello sostenuto nel 2014 con AUSM SpA. Il costo risulta in linea con i prezzi di mercato essendo parametrato alle tariffe rinvenute da un appalto aggiudicato da Silea.

2. trasformazione di AUSM SpA in AUSM Srl

La trasformazione di AUSM SpA in AUSM Srl si poneva l'obiettivo di rivedere il sistema di governance e di controllo della società per il conseguimento dei risparmi di cui alla lettera e) del comma 611 della L. 190/2014. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 5/06/2015 ha approvato le modifiche dello statuto societario. La trasformazione è avvenuta con atto notarile rep. n. 89.425 del 10.08.2015. La trasformazione ha comportato nell'immediato la riduzione dei costi della governance societaria che è passata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri ad un Amministratore Unico con un risparmio di oltre dodicimila euro su base annua. A decorrere dal 1° luglio 2017 si è altresì ridotto il costo del collegio sindacale che risulta ora composto da un sindaco unico con un risparmio di circa diecimila euro su base annua.

Dati per la revisione ed esito

La partecipazione del Comune in AUSM Srl può essere mantenuta per le ragioni di seguito meglio esplicitate.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza del Comune di Calolziocorte ai sensi dell'art. 4, commi 1 del TUSP. Inoltre si tratta di attività che rientrano tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, lett. a) cioè dirette alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Il servizio idrico è un servizio a rete. Inoltre la nozione di "servizio di interesse generale" fa riferimento ad un servizio che:

- viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato;
- fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

Tale nozione comprende anche i servizi erogati in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, come il servizio idrico ed il servizio di distribuzione del gas. Infatti l'art. 2 lett. i) del TUSP definisce "servizi di interesse economico generale" "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato".

Quanto all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un amministratore unico, il numero dei dipendenti è pari a sette per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Calolziocorte non detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AUSM per cui la società rispetta il parametro di cui alla lett. c) della disposizione sopra richiamata;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015) e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei parametri di cui alle lett. d)-e) della disposizione sopra richiamata;
- risultano già adottati provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento attraverso la trasformazione della società da SPA a SRL come sopra meglio specificato per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. f) della disposizione sopra richiamata;
- la possibilità di aggregare AUSM con altre società operanti in settori omogenei è già stata in parte realizzata con il trasferimento del ramo igiene urbana sopra meglio specificato. E' stato avviato il tavolo di lavoro per verificare le modalità di trasferimento del ramo d'azienda servizio idrico.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli articoli 24 e 5 del TUSP si rileva che:

- i buoni risultati economici prodotti negli anni recenti dimostrano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria;
- il Consiglio Provinciale di Lecco ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, con delibera n. 84 del 29.12.2015 prendendo atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina e giurisprudenza nazionale e comunitaria per l'affidamento secondo la modalità dell'in house providing. Alla predetta deliberazione è allegato un piano economico-finanziario asseverato in ordine alla convenienza economica dell'affidamento;
- AUSM percepisce un canone di affitto delle reti gas a seguito di affidamento con gara ad evidenza pubblica del servizio di distribuzione gas.

Partecipazioni indirette

ACEL Service Srl

Dati identificativi

Codice fiscale società partecipata	02686430139
Partita IVA società partecipata	02686430139
Denominazione	ACEL Service Srl
Sede legale	Via Amendola 4 – 23900 Lecco
Anno di costituzione della società	24.07.2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Attiva
Durata della società prevista nello statuto	31.12.2050
Quota del Comune di Calolziocorte	4,54%

Settore attività

La Società svolge la seguente attività:

- l'approvvigionamento di risorse energetiche di ogni natura per la vendita agli utenti civili, industriali ed istituzionali;
- la gestione e la vendita di ogni risorsa energetica con particolare riferimento a gas e associabili, energia elettrica e fornitura di calore alle utenze civili, industriali e istituzionali;
- la gestione di altri servizi locali di rilevanza economica nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative applicabili;
- l'approntamento all'esercizio di impianti per l'erogazione all'utenza di risorse energetiche e per le forniture all'utenza in genere; la realizzazione di interventi e l'installazione di impianti per il risparmio energetico;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Settore di attività prevalente ATECO	352100
--------------------------------------	--------

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	4.643.748,00
	Fatturato	83.096.290,00
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	3.815.284,00
	Fatturato	92.389.446,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	7.089.812,00
	Fatturato	132.138.665,00
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	7.722.380,00
	Anno di riferimento 2011	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	6.508.999,00
Numero dipendenti		41
Costo del personale		2.116.808,00

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		3
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione		60.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo		35.000

Analisi della partecipazione e azioni previste

L'art. 2 dello statuto, che contiene l'oggetto sociale, stabilisce che Acel Service esercita anche "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". Infatti, la società produce energia con la gestione di impianti fotovoltaici.

L'art. 5 del decreto correttivo ha modificato l'art. 4, co. 7, TUSP stabilendo che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società che hanno come oggetto sociale "la produzione di energia da fonti rinnovabili". Acel Service rientra in questa categoria, pur non costituendo attività prevalente.

La produzione di energia da fonti non inquinanti, diverse dall'utilizzo di combustibili fossili, viene ritenuta un obiettivo di interesse generale.

La relazione illustrativa al Decreto correttivo, nel commento all'art. 5, ha precisato: "come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti".

Infatti, l'art. 4, co. 2, TUSP stabilisce che: "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]".

Acel Service esercita l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, nei confronti dei clienti finali c.d. *protetti*, oggetto di un regime particolare di tutela.

Infatti l'attività di vendita del gas e dell'elettricità è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità per l'energia), che è una delle autorità italiane indipendenti. Perciò, il mantenimento delle partecipazioni sociali in Acel Service è ammissibile anche per questa ragione.

Ciò premesso, l'attività di vendita di gas e di energia elettrica esercitata da Acel Service nei confronti dei clienti finali è regolata dettagliatamente dall'Autorità per l'energia perché è disciplinata da numerose delibere e testi integrati emanati dall'Autorità nel corso degli anni.

I servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali esercitati da Acel Service sono sottoposti a una intensa regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, rivolta soprattutto alla tutela dei clienti domestici e delle imprese di minori dimensioni (cioè le cosiddette piccole imprese in base all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Infatti, Acel Service ha circa 76.000 clienti finali gas, di cui la maggior parte sono costituiti da clienti domestici forniti con le condizioni del servizio di tutela.

Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo al Testo unico nel commento all'art. 5, le attività soggette alla regolazione delle Autorità indipendenti – come la vendita di energia ai clienti finali protetti esercitata da Acel Service – rientrano nella nozione di "servizio di interesse generale". Perciò la partecipazione indiretta degli enti pubblici nella società è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

Gli obblighi di servizio a carico delle società di vendita di gas e di energia riguardano anche le tariffe per la fornitura, cioè le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia che le società devono offrire obbligatoriamente ai clienti del mercato tutelato (compresi i clienti domestici).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in

legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato.

La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: "È indiscutibile l'interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale".

Il potere dell'Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas applicabili ai clienti domestici anche dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull'energia.

Infatti, l'art. 7 del d.lgs. 93/2011 ha sostituito l'art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: "Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125".

Quindi lo Stato italiano ha assegnato all'Autorità per l'energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l'erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti domestici anche dopo la liberalizzazione dell'attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società.

Di conseguenza, l'attività di vendita del gas verso i clienti domestici costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica" (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas sorte dalle ex aziende municipalizzate – compresa Acel Service S.r.l. – hanno un numero elevato di clienti domestici che non hanno cambiato fornitore (e quindi appartengono al mercato tutelato), perché sono subentrate alla società che esercitava prima il servizio in condizioni di esclusiva.

Perciò, la vendita di gas ai clienti domestici del mercato tutelato esercitata da Acel Service costituisce un servizio di interesse economico generale, perché tale attività è sottoposta alle tariffe stabilite in via obbligatoria dall'Autorità per l'energia.

Infine, un ulteriore motivo per cui la vendita del gas e dell'energia elettrica esercitata da Acel Service è un servizio di interesse economico generale è costituito dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività.

Infatti, a differenza dei principali operatori nazionali che gestiscono le richieste dei clienti tramite telefonate a call center spesso situati in aree molto lontane rispetto a quelle di residenza dei clienti, Acel Service ha aperto numerosi sportelli al pubblico nel territorio locale.

L'area principale in cui opera Acel Service coincide con quella della sua capogruppo Lario Reti Holding Spa, vale a dire il territorio della provincia di Lecco. In quest'area Acel Service ha aperto sei sportelli per i clienti, uno di essi nel nostro Comune, in modo da raccogliere in modo rapido ed efficiente le loro richieste ed ascoltare eventuali reclami.

È chiaro che la presenza di numerosi sportelli aperti al pubblico costituisce un servizio di interesse generale rivolto soprattutto alle fasce più deboli dei clienti: anziani, donne con bambini, persone inesperte, che così possono parlare con i rappresentanti della società ed esporre i loro problemi senza essere costretti ad interminabili attese telefoniche con il "call center" (modalità di contatto che spesso non è in grado di comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti).

Questa particolare modalità di esercizio della vendita di gas e di energia verso i clienti finali rende ammissibile il possesso della partecipazione indiretta da parte del Comune. In questo modo, infatti, vengono soddisfatti i bisogni specifici della collettività di riferimento degli Enti locali soci, elemento che caratterizza la nozione di servizio di interesse generale, in base all'art. 1, lett. h, TUSP.

Azioni già intraprese

Lario reti holding Spa (nel seguito *LRH*), in seguito all'indirizzo ricevuto dai soci nelle assemblee ordinarie del 31 marzo e del 1° agosto 2016, ha individuato – tramite procedura di evidenza pubblica - come *Advisor* specializzato la società di consulenza inter-nazionale Price Waterhouse Coopers (di seguito, *PWC*).

All'Advisor è stato affidato il compito di svolgere le seguenti attività: *i)* Breve analisi ed esame degli obiettivi strategici della Società LRH Spa e degli attuali piani di sviluppo delle società Controllate; *ii)* *Scouting* del mercato per individuare i potenziali partner; *iii)* Definizione della struttura dell'Operazione dal punto di vista: strategico-industriale; organizzativo-societario ed economico-finanziario.

Il lavoro svolto da PWC nel periodo tra settembre 2016 e marzo 2017 ha consentito *in primis* di rilevare un diffuso interesse da parte degli operatori del mercato ad una *partnership* con le controllate di LRH Spa, Lario Reti Gas e Acel Service (come riferito dai consulenti nell'Assemblea ordinaria dei soci del 2 novembre 2016) ed in seguito di focalizzare una opportunità che, per le sue caratteristiche di contiguità territoriale e per i contenuti industriali, sembra corrispondere in maniera adeguata a tutti i punti dell'indirizzo strategico ricevuto dai soci di LRH.

Per questo motivo, in data 1° aprile 2017, LRH ha sottoscritto una *lettera di intenti* con le società ACSM-AGAM Spa (multi-utility di Monza e Como), ASPEM Spa (multi-utility di Varese), AEVV Spa (multi-utility di Sondrio e della Valtellina) ed A2A Spa (operatore del settore multi-utility *leader* in Italia, ma con baricentro territoriale in Lombardia), finalizzata all'avvio dello studio per un possibile percorso di aggregazione industriale e societaria, con l'obiettivo di valorizzare la storia, le strette relazioni con i territori serviti e le rispettive competenze, in un'ottica di complessivo rafforzamento competitivo.

Tale studio prevede le seguenti attività: *(i)* definizione del perimetro (società/attività relative alle singole Realtà Locali) e del percorso necessario per l'eventuale attuazione del Progetto di Aggregazione, in ogni caso nel rispetto della normativa e della regolazione vigente; *(ii)* armonizzazione dei piani industriali delle Parti; *(iii)* elaborazione del *business plan* del Progetto di Aggregazione al fine di identificare ed analizzare: a) gli elementi essenziali per la realizzazione del Progetto di Aggregazione, b) lo sviluppo economico, patrimoniale e finanziario nel breve e medio-lungo termine, nonché c) tutti gli elementi ed i parametri strategici, industriali ed operativi del Progetto di Aggregazione, che saranno presi come riferimento per lo sviluppo futuro; *(iv)* definizione delle tematiche inerenti il governo societario (c.d. *corporate governance*) dell'entità risultante dall'aggregazione, ispirandosi a principi di territorialità, sviluppo industriale e sostenibilità; *(v)* definizione dei valori economici, massimi e minimi, delle società interessate all'aggregazione e svolgimento, a tal fine, di attività di analisi (definite *due diligence*) finanziaria, legale e fiscale sulle stesse.

Al termine dei lavori le parti potranno condividere, ove sussistano le condizioni necessarie, l'interesse a proseguire o meno il percorso, sottoponendo l'eventuale progetto di aggregazione all'esame e all'approvazione dei soci.

Con deliberazione n. 66 del 21.12.2016 il Consiglio Comunale autorizzava AUSM ad espletare una procedura di gara per periziare il valore della quota di ACEL ai fini della valutazione della convenienza economica in ordine alla cessione della quota stessa.

In attesa della conclusione dello studio commissionato da LRH l'Amministrazione Comunale non ritiene di procedere con l'alienazione della partecipazione indiretta di ACEL.

Dati per la revisione ed esito

Poiché le attività esercitate da ACEL Service SRL rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2 lett. a), del TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da tre membri; il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2017 era pari a 46 per cui la società rispetta il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero degli amministratori non possa essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Acel Service;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti Acel Service ha ottenuto un fatturato medio annuo notevolmente superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti del mercato tutelato) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Acel Service non ha realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni, ma al contrario ha distribuito utili consistenti;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP, si precisa che questo Ente non ha la forza per poter deliberare sulla riorganizzazione della società indiretta partecipata da AUSM Srl;
- infine, in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non esiste la necessità di aggregare Acel Service con altre società.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli articoli 24 e 5 del TUSP si rileva che, come risulta indiscutibilmente dagli utili elevati che ha prodotto negli anni recenti (nonostante la crisi legata al surriscaldamento del clima e alla riduzione dei consumi delle famiglie per effetto della crisi economica), sia ampiamente giustificata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria.

Silea SpA – Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni

Dati identificativi

Codice fiscale società partecipata	83004000135
Partita IVA società partecipata	00912620135
Denominazione	Silea SpA – Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni
Sede legale	Via Leonardo Vassena n. 6 – Valmadrera (LC)
Anno di costituzione della società	9.04.1995
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Attiva
Durata della società prevista nello statuto	31.12.2050
Quota del Comune di Calolziocorte	1,007%

Settore attività

La Società svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici locali fondamentali quali:

- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti come disciplinato dal D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi;
- l'esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana;
- la produzione di energia elettrica e di energia termica derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

Silea è partecipata da tutti gli 88 comuni della provincia di Lecco e dai comuni di Lasnigo e Pusiano della Provincia di Como e svolge la sua attività a favore del territorio di riferimento e perciò per un ambito che coincide con il territorio della provincia, già considerato, dalla Regione Lombardia, ambito ottimale anche se ai fini del servizio idrico.

Silea dall'anno 2007 gestisce, "in house providing" attraverso, l'impianto di compo-staggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca, CSS COREPLA, nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco. Silea è pertanto società esercente servizi pubblici locali a rilevanza economica indispensabili.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale (art. 3 dello statuto) per conto degli enti pubblici soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Composizione del capitale sociale:

Comune	N. azioni	Capitale Sociale	% Capitale Sociale
Abbadia Lariana	469	24.388	0,222
Airuno	2.580	134.160	1,223
Annone Brianza	1.820	94.640	0,863
Ballabio	2.520	131.040	1,195
Barzago	135	7.020	0,064
Barzanò	4.540	236.080	2,152
Barzio	1.300	67.600	0,616
Bellano	3.300	171.600	1,564
Bosisio Parini	2.880	149.760	1,365
Brivio	590	30.680	0,280

Bulciago	2.600	135.200	1,233
Calcio	234	12.168	0,111
Calolziocorte	2.124	110.448	1,007
Carenno	209	10.868	0,099
Casargo	51	2.652	0,024
Casatenovo	10.800	561.600	5,120
Cassago Brianza	3.880	201.760	1,839
Cassina Valvassina	440	22.880	0,209
Castello Brianza	1.920	99.840	0,910
Cernusco Lombardone	240	12.480	0,114
Cesana Brianza	2.220	115.440	1,052
Civate	3.660	190.320	1,735
Colico	921	47.892	0,437
Colle Brianza	1.260	65.520	0,597
Cortenova	1.220	63.440	0,578
Costa Masnaga	4.320	224.640	2,048
Crandola Valsassina	17	884	0,008
Cremella	1.380	71.760	0,654
Cremeno	880	45.760	0,417
Dervio	2.760	143.520	1,308
Dolzago	1.880	97.760	0,891
Dorio	340	17.680	0,161
Ello	61	3.172	0,029
Erve	109	5.668	0,052
Esino Lario	780	40.560	0,370
Galbiate	8.220	427.440	3,897
Garbagnate Monas	2.020	105.040	0,958
Garlate	2.440	126.880	1,157
Imbersago	200	10.400	0,095
Introbio	1.380	71.760	0,654
Introzzo	140	7.280	0,006
Lasnigo	24	1.248	0,011
La valletta Brianza	231	12.012	0,110
Lecco	45.660	2.374.320	21,646
Lierna	1.680	87.360	0,796
Lomagna	239	12.428	0,113
Malgrate	4.120	214.240	1,953
Mandello del Lario	10.200	530.400	4,836
Margno	36	1.872	0,017
Merate	1.600	83.200	0,759
Missaglia	6.660	346.320	3,157
Moggio	440	22.880	0,209
Molteno	2.760	143.520	1,308
Monte Marenzo	271	14.092	1,308
Montevecchia	145	7.540	0,069
Monticello Brianza	4.120	214.240	1,953
Morterone	4	208	0,002
Nibionno	474	24.648	0,225
Oggiono	7.420	285.840	3,518
Olgiate Molgora	338	12.576	0,160
Olginate	6.540	340.080	3,100
Oliveto Lario	1.020	53.040	0,484
Osnago	3.720	193.440	1,764
Paderno D'Adda	174	9.048	0,082

Pagnona	480	24.960	0,228
Parlasco	140	7.280	0,066
Pasturo	1.520	79.040	0,721
Perledo	820	42.640	0,389
Pescate	1.780	92.560	0,844
Premana	2.140	111.280	1,015
Primaluna	1.660	86.320	0,787
Pusiano	1.140	59.280	0,540
Robbiate	282	14.664	0,134
Rogeno	381	19.812	0,181
Santa Maria Hoè	1.800	93.500	0,853
Sirone	2.120	110.240	1,005
Sirtori	377	19.604	0,179
Sueglio	180	9.360	0,085
Suello	1.460	75.920	0,692
Taceno	400	20.800	0,190
Torre Dè Busi	253	13.156	0,120
Tramenico	300	15.600	0,142
Valgreghentino	2.720	141.440	1,289
Valmadrera	10.540	548.080	4,997
Varenna	800	41.600	0,379
Vendrogno	320	16.640	0,152
Vercurago	422	21.944	0,200
Verderio	324	16.848	0,154
Vestreno	260	13.520	0,123
Viganò	1.600	83.200	0,759

Settore di attività prevalente ATECO	38210
--------------------------------------	-------

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	845.286,00
	Fatturato	38.148.875,00
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.977.605,00
	Fatturato	33.486.495,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.071.488,00
	Fatturato	29.147.750,00
	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.524.229,00
	Anno di riferimento 2011	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	798.961,00
	Numero dipendenti	75
	Costo del personale	4.621.272,00
	Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
	Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	33.480,00
	Numero dei componenti dell'organo di controllo	3

Compensi dei componenti dell'organo di controllo		49.784,00
--	--	-----------

Analisi della partecipazione e azioni previste

La partecipazione del Comune in Silea Spa rientra chiaramente nell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), TUSP, per cui può essere mantenuta per le seguenti ragioni:

L'art. 4, comma 1, TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni nelle società *“necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esentate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*, recepite dalla classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 del D.lgs. 118/2011 (Missione 09 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*).

Inoltre, si tratta di un'attività che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, TUSP: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ...”*.

Infatti, la nozione di *“servizio di interesse generale”* deriva dalla normativa comunitaria e ha gradualmente sostituito l'istituto classico dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha precisato che nell'ambito comunitario non viene utilizzata l'espressione *“servizio pubblico locale di rilevanza economica”*, ma solo l'espressione *“servizio di interesse economico generale”* (SIEG).

Tuttavia, la nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto del concetto italiano di servizio pubblico locale. Infatti, entrambe le definizioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che: i) viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e ii) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

La nozione di *“servizio di igiene ambientale”* è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d), D.Lg. 3 aprile 2006, n. 152, recante *«Norme in materia ambientale»* (c.d. *Codice dell'ambiente*), venendo ivi definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Al riguardo, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (*ex multis*: Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, n. 2537/2012 cit.).

In ogni caso, proprio con riguardo all'attività in questione, il dibattito giurisprudenziale circa la natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica in essa rintracciabile appare superato in considerazione del fatto che oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221/2012 – a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica *“a rete”*.

Trattasi pertanto di un servizio che rientra pienamente nella definizione di servizio di interesse generale.

Infine, l'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP precisa che, tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche, c'è anche *“la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi”* di interesse generale.

Come noto Silea gestisce l'impianto di compostaggio della frazione umida e l'impianto di selezione della frazione secca nonché attraverso il termoutilizzatore lo smaltimento, il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani della provincia di Lecco oltre che i rifiuti speciali di origine urbana derivanti dalle attività di selezione/triturazione rispettivamente del sacco viola, impianto di compostaggio e dei rifiuti ingombranti.

Inoltre, come sopra riportato è la stessa normativa a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica *“a rete”*.

Pertanto anche sotto questo aspetto il possesso di partecipazioni nella società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti è pienamente ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

Azioni già intraprese

Come già evidenziato il Consiglio Comunale con atto n. 67 del 29.12.2014 ha deliberato il trasferimento del ramo di azienda servizio igiene urbana di AUSM alla società Silea SpA, già partecipata dal Comune. L'operazione ha consentito da un lato l'aggregazione dell'intero ciclo dei rifiuti ad un unico soggetto e dall'altro l'avvio del percorso volto al successivo scioglimento di AUSM. Tale percorso inoltre appariva coerente con i punti c) e d) del comma 611 e seguenti della L. 23.12.2014, n. 190. La cessione del ramo è stata perfezionata, a seguito di un temporaneo affitto del ramo d'igiene urbana, con atto notarile del 30.06.2015 rep. n. 89.129.

L'acquisto del ramo d'azienda ha consentito a Silea di espletare direttamente, con propri mezzi e personale, tutti i servizi di igiene urbana acquisendo la necessaria esperienza anche nella prospettiva di gestire direttamente altre attività specialistiche e sperimentali.

Per quanto riguarda la gestione del servizio igiene urbana si è passati da un affidamento in house providing ad un nuovo affidamento in house providing, nel rispetto della vigente normativa e valutate le condizioni di convenienza ed economicità per l'affidamento diretto a Silea Spa fino al 31.12.2029 che permetterà a Silea di avviare un complesso progetto di omogeneizzazione dei servizi di igiene ambientale tra i vari Comuni e che confluirà nell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica la cui portata per valore, abitanti serviti e periodo (2018/2029) non potrà che portare ai Comuni economie di scala e miglioramento dei servizi.

Tra le misure adottate da Silea che comportano, tra l'altro, una riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento si evidenzia:

- l'adozione, già dal 2011, del modello di organizzazione di cui al D.lgs. 231/2001;
- l'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012, nonché di un codice di etico e di un codice di comportamento per i dipendenti;
- il rispetto della normativa in materia di trasparenza;

quali strumenti che costituiscono indice della presenza delle condizioni di legalità, efficacia e trasparenza.

Dati per la revisione ed esito

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza del Comune di Calolziocorte ai sensi dell'art. 4, commi 1 del TUSP. Inoltre si tratta di attività che rientrano tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, lett. a) cioè dirette alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Quanto all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (nel 2015 era in carica un amministratore unico), il numero dei dipendenti è pari a settantacinque per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Calolziocorte non detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Silea, per cui è rispettato il parametro di cui alla lett. c) della disposizione sopra richiamata;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del T.U.S.P. (2013-2015) e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei parametri di cui alle lett. d)-e) della disposizione sopra richiamata;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, c. 2 lett. f), TUSP si precisa che questo Comune non ha la forza per poter deliberare sulla riorganizzazione della società. In ogni caso Silea Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate. In particolare per quanto attiene al personale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25 del D.lgs. 175/2016 che prevede il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato sino al 30.06.2018 se non attingendo all'elenco del personale eccedente che verrà costituito presso Regione Lombardia, l'assemblea dei soci in data 03.11.2016 ha adottato il provvedimento previsto all'art. 19 del decreto citato. Silea, che ha sempre tenuto e continuerà a mantenere una politica delle assunzioni molto contenuta e in stretta relazione con le attività da compiere in ossequio dei vincoli gestionali imposti dalle Leggi ambientali e di sicurezza dei lavoratori, degli obblighi di rendere il servizio affidato in modo economico ed efficiente, del rispetto delle convenzioni di gestione, delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione dettate con l'Autorizzazione Integrata Ambientale e della contrattazione collettiva nazionale e da quella di secondo livello. E' evidente che il principio di contenimento del costo del personale va temperato con l'aumento quantitativo dell'attività svolta dalla società, conseguente ai nuovi affidamenti da parte dei comuni di ulteriori servizi di igiene urbana. Silea in ogni caso sta attuando una politica di contenimento del turnover che ha coinvolto in primis le squadre di conduzione dell'impianto portandole da una composizione di n. 5 persone ad una di 3 su 6 squadre dirette. Per quanto attiene invece alle spese di funzionamento della società che non riguardano il personale, pur ribadendo l'attività prettamente industriale di Silea, nonché l'assoggettamento al Codice Appalti, l'assemblea dei sindaci ha determinato quali principi da assumere le seguenti attività:
 - programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, adottando strategie di contenimento della relativa spesa, anche valutando l'adesione alle convenzioni quadro e agli altri sistemi di acquisto centralizzati;
 - razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa, anche attraverso accorpamenti di uffici, efficienza e conseguenti risparmi.
- infine, in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP Comuni soci, attraverso l'esercizio del controllo analogo su Silea Spa, hanno già provveduto in questi anni ad una riorganizzazione societaria. La possibilità di aggregare la partecipazione in SILEA con altre società operanti in settori omogenei è già stata realizzata attraverso il trasferimento del ramo di igiene urbana di AUSM, sopra meglio specificato.
Silea ha perseguito obiettivi di riorganizzazione finalizzati alla semplificazione societaria e soprattutto la ricerca dell'autosufficienza impiantistica a livello provinciale. La riorganizzazione si è articolata come di seguito. Silea possedeva le partecipazioni in maggioranza, tutte al 51%, delle società Il Trasporto Spa, Seruso Spa e Compostaggio Lecchese Spa. Per quanto concerne Il Trasporto Spa, l'intera partecipazione è stata alienata

al socio privato, tramite procedura ad evidenza pubblica, in ottemperanza al deliberato dell'Assemblea dei Soci del 24.11.2009, a seguito dell'allora obbligo dettato dall'art. 23bis della L. 133/2008.

Per quanto concerne Seruso Spa, Silea ha acquistato il pacchetto azionario del socio privato, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 18.03.2010, ed ha proposto, agli altri soci Bea Spa e Cem Spa, di cedere la loro partecipazione agli enti locali loro Soci, con i vantaggi, facilmente immaginabili, di usufruire non solo dei servizi di selezione delle frazioni valorizzabili, ma anche di quelli dell'incenerimento per far fronte alla situazione di mutuo soccorso o di altre evenienze. Tale proposta è stata declinata dalle predette Società.

Rimane pertanto intatto l'assetto societario che vede una partecipazione da parte di Silea dell'80,50% mentre nel corso del 2012, anche grazie alla scelta di individuare la stessa presidenza in entrambe le società oltre che a nominare nel consiglio di amministrazione la dirigenza delle società controllanti, sono state riviste le condizioni contrattuali in essere tra Silea Spa e Seruso Spa, in un'ottica di riduzione dei corrispettivi a favore dei comuni soci. Relativamente invece a Compostaggio Lecchese Spa, l'assemblea dei soci, in data 24.07.12 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Silea Spa all'acquisto del pacchetto azionario della controllata, detenuto dal socio Systema Ambiente (49%), e al compimento delle più opportune operazioni societarie finalizzate ad una maggiore efficienza economica ed organizzativa. In data 19.11.12 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Compostaggio Lecchese Spa in Silea Spa. L'atto di fusione è stato stipulato l'11 marzo 2013 con decorrenza, per quanto attiene agli effetti contabili e fiscali, dal 1 gennaio 2013.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli articoli 24 e 5 del TUSP si rileva che Silea spa, sfruttando le economie di scala derivanti dalla propria dimensione sovracomunale, offre ai propri comuni soci l'intero ciclo integrato dei rifiuti con costi ben sotto la media regionale.

L'analisi è stata condotta da Silea Spa utilizzando i dati e i costi di gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2015 pubblicati dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel suo Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2016 e da Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) nel Rapporto Rifiuti anno 2015.

Analisi in termini di percentuali di raccolta differenziata.

La raccolta differenziata viene definita dal Testo Unico dell'Ambiente come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”.

La legge fissa poi alcuni obiettivi minimi da raggiungere progressivamente a determinate scadenze dalla sua entrata in vigore. A livello nazionale e regionale in alcune realtà ciò non è ancora avvenuto, nonostante ci sia stato un incremento continuo delle percentuali di raccolta differenziata nel corso degli anni.

Tabella 2.13 – Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2011-2015

Regione	2011	2012	2013	2014	2015
	(%)				
Piemonte	51,4	53,3	54,6	54,3	55,1
Valle d'Aosta	41,9	44,8	44,8	42,9	47,8
Lombardia	49,9	51,8	53,3	56,3	58,7
Trentino Alto Adige	60,5	62,3	64,6	67,0	67,4
Veneto	61,2	62,6	64,6	67,6	68,8
Friuli Venezia Giulia	53,1	57,5	59,1	60,4	62,9
Liguria	28,6	30,9	31,5	34,3	37,8
Emilia Romagna	50,1	50,8	53,0	55,1	57,5
Nord	51,1	52,7	54,4	56,7	58,6
Toscana	38,4	40,0	42,0	44,3	46,1
Umbria	36,8	42,0	45,9	48,9	48,9
Marche	43,9	50,8	55,5	57,6	57,9
Lazio	20,1	22,4	26,5	32,8	37,5
Centro	30,2	33,1	36,4	40,8	43,8
Abruzzo	33	37,9	42,9	46,1	49,3
Molise	16,3	18,4	19,9	22,3	25,7
Campania	37,8	41,5	44,0	47,6	48,5
Puglia	16,5	17,6	22,1	25,9	30,1
Basilicata	18	21,9	25,8	27,6	30,9
Calabria	12,6	14,6	14,8	18,6	25,0
Sicilia	11,2	13,2	13,3	12,5	12,8
Sardegna	47,1	48,5	50,9	53,0	56,4
Sud	23,9	26,5	28,8	31,3	33,6
Italia	37,7	40,0	42,3	45,2	47,5

Tabella 2.16 – Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per provincia, anni 2014 - 2015

Provincia	Popolazione 2015	Produzione RU		Raccolta differenziata			
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
		(tonnellate)		(tonnellate)		(%)	
VARESE	890.090	405.302	407.582	259.143	266.955	63,9%	65,5%
COMO	599.654	273.393	271.344	147.911	156.218	54,1%	57,6%
SONDRIO	181.712	81.066	82.603	36.417	38.652	44,9%	46,8%
MILANO	3.208.509	1.483.753	1.477.882	803.948	829.809	54,2%	56,1%
BERGAMO	1.108.298	475.072	473.351	286.173	288.371	60,2%	60,9%
BRESCIA	1.264.105	659.549	653.731	353.652	379.609	53,6%	58,1%
PAVIA	547.926	289.715	282.776	108.846	112.220	37,6%	39,7%
CREMONA	360.444	165.561	165.639	104.559	108.134	63,2%	65,3%
MANTOVA	412.868	202.115	206.621	154.583	165.059	76,5%	79,9%
LECCO	339.254	154.471	152.890	90.349	92.489	58,5%	60,5%
LODI	229.413	97.595	95.836	56.482	56.795	57,9%	59,3%
MONZA E DELLA BRIANZA	866.076	354.724	355.192	213.274	220.062	60,1%	62,0%
LOMBARDIA	10.008.349	4.642.315	4.625.449	2.615.335	2.714.373	56,3%	58,7%

Secondo i dati Ispra la percentuale di raccolta differenziata nei comuni soci di Silea, che registra un trend equilibrato negli anni analizzati, è costantemente superiore alla media regionale e si assesta, nel 2015, su un valore del 60,5%, superiore al valore medio regionale di circa 2 punti percentuali.

Va rilevato che l'Amministrazione provinciale di Lecco ha pubblicato i dati relativi alle *Raccolte Differenziate per l'anno 2015*.

Le raccolte differenziate con una produzione di t. 93.652 hanno registrato, in termini assoluti, una diminuzione di t. 412 rispetto al 2014 (-0,4%). Tuttavia la percentuale di raccolta differenziata è aumentata passando dal 60,8% al 61,9% (+1,1%), di poco inferiore all'obiettivo del PPGR (63,1%).

Tale dato è sicuramente attribuibile anche alla gestione di Silea Spa e all'attenta scelta di quei Comuni Soci che a partire dal 2014 hanno assunto di affidare l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti ad una società pubblica soggetta al loro controllo analogo, quale Silea Spa.

Analisi in termini economici

Sotto il profilo economico, l'analisi compiuta da ISPRA in Regione Lombardia, che ha riguardato un campione di 1.530 Comuni, pari al 99% dei 1.544 Comuni Lombardi, evidenzia le seguenti risultanze:

Tabella 6.5 – Medie regionali dei costi specifici anni pro capite (euro/abitante per anno), anno 2015

	Consumi	Abitanti	Comuni	Abitanti	Comuni	Abitanti	Produzione	%RD	CRT _u	CTS _u	CAC _u	CGIND _u	CRD _u	CTR _u	CGD _u	CSL _u	CC _u	CK _u	CTOT _u
REGIONE	Italia	Italia	campione	campione	campione	campione	pro-capite												
	2015	2015	N°	N°	%	%	kg/ab.		€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno	€/ab.anno
	N°	N°					kg/ab.anno												
Piemonte	1.206	4.404.246	971	3.902.268	80,5	88,6	461,5	56,8	24,72	24,01	3,16	51,89	39,59	10,62	50,21	15,79	29,50	7,33	154,72
Valle d'Aosta	74	127.329	74	127.329	100,0	100,0	569,1	47,8	35,74	33,26	1,48	70,48	46,48	5,60	52,08	27,67	23,19	4,96	178,39
Lombardia	1.530	10.008.349	1.346	9.348.762	88,0	93,4	462,1	59,4	15,48	20,60	3,95	40,03	27,97	11,66	39,64	23,89	29,03	5,15	137,74
Trentino A.A.	326	1.059.114	322	1.040.740	98,8	98,3	466,9	68,1	18,30	18,03	5,63	41,95	29,40	11,81	41,21	16,13	25,60	8,57	133,46
Veneto	579	4.915.123	453	4.311.727	78,2	87,7	444,3	68,6	16,08	20,54	2,70	39,31	36,95	12,21	49,16	11,18	33,27	7,44	140,36
Friuli V.G.	216	1.221.218	211	1.201.017	97,7	98,3	450,3	63,3	16,29	22,55	4,97	43,81	37,46	12,37	49,83	13,52	19,06	2,61	128,82
Liguria	235	1.571.053	168	1.222.600	71,5	77,8	548,3	37,9	31,31	39,57	2,91	73,79	24,64	6,91	31,55	22,82	74,99	13,79	216,95
Emilia R.	340	4.448.146	304	4.142.867	89,4	93,1	631,9	57,0	24,91	31,86	2,50	59,26	39,37	13,35	53,03	19,73	26,40	7,82	166,23
NORD	4.506	27.754.578	3.849	25.297.310	85,4	91,1	491,1	59,2	19,57	23,93	3,43	46,93	33,65	11,65	45,30	18,95	30,97	6,75	148,91
Toscana	279	3.744.398	220	3.278.449	78,9	87,6	607,0	46,9	19,69	39,23	6,48	65,40	35,51	13,26	48,77	18,89	55,86	22,20	211,13
Umbria	92	891.181	77	770.818	83,7	86,5	523,8	47,5	14,14	34,82	2,32	51,29	41,32	5,27	46,59	13,96	71,22	7,63	190,68
Marche	236	1.543.752	132	774.177	55,9	50,1	486,7	60,6	20,43	25,80	1,88	48,10	43,54	7,62	51,16	16,99	18,40	7,25	141,89
Lazio	378	5.888.472	188	4.850.294	49,7	82,4	534,8	36,8	32,76	41,83	3,09	77,68	53,50	3,57	57,07	36,44	32,79	14,14	218,13
CENTRO	985	12.067.803	617	9.673.738	62,6	80,2	554,5	43,0	25,86	39,11	4,08	69,05	45,64	7,31	52,95	27,15	42,52	15,80	207,47
Abruzzo	305	1.326.513	181	758.604	59,3	57,2	459,0	49,4	32,02	34,52	2,33	68,87	56,09	8,14	64,23	17,03	13,86	3,28	167,27
Molise	136	312.027	77	207.235	56,6	66,4	389,6	26,8	30,17	25,71	5,62	61,49	15,89	1,54	17,43	13,35	25,61	1,95	119,82
Campania	550	5.850.850	354	4.625.895	64,4	79,1	444,2	47,5	35,08	28,80	4,47	68,35	40,66	16,42	57,08	28,69	36,54	4,81	195,47
Puglia	258	4.077.166	119	2.280.495	46,1	55,9	458,4	33,1	28,85	36,35	5,14	70,34	21,85	6,66	28,51	27,62	28,45	7,36	162,28
Basilicata	131	573.694	68	376.022	51,9	65,5	361,3	31,6	31,00	48,19	3,25	82,44	20,72	4,18	24,90	21,32	23,66	6,57	158,90
Calabria	409	1.970.521	182	1.354.864	44,5	68,8	415,1	28,3	29,11	38,04	3,44	70,59	26,67	3,97	30,64	17,06	25,42	2,41	146,13
Sicilia	390	5.074.261	160	2.884.479	41,0	56,8	494,0	14,0	48,72	36,24	8,27	93,24	24,47	3,75	28,21	26,54	14,72	2,66	165,38
Sardegna	377	1.658.138	192	1.196.131	50,9	72,1	451,0	53,4	22,77	30,52	11,53	64,81	55,99	13,00	69,39	29,41	25,96	9,13	198,69
SUD	2.556	20.843.170	1.333	13.683.725	52,2	65,7	452,3	35,6	34,90	33,49	5,76	74,15	34,00	9,60	43,60	25,89	26,79	4,84	175,28
ITALIA	8.047	60.665.551	5.799	48.654.773	72,1	80,2	492,9	49,5	25,13	29,64	4,22	58,98	36,13	10,21	46,35	22,53	32,09	8,01	167,97

Legenda:

Cgd – Costi di gestione del ciclo dei rifiuti differenziati che comprendono:

Crd – costi di raccolta differenziata dei singoli materiali

Ctr – costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali e dell'energia recuperata e dei contributi CONAI

CInd – costi di gestione del ciclo dei servizi dei rifiuti indifferenziati che comprendono:

Csl – costi di spazzamento e lavaggio strade

Crt – costi di raccolta e trasporto

Cts – costi di trattamento e smaltimento

Cac - altri costi, inerenti la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, non compresi nelle voci precedenti

Cc – Costi comuni

Ck – Costi d'uso del capitale

Il costo medio regionale pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è risultato pari a 137,74 €/ab per l'anno 2015.

Silea Spa, sfruttando le economie di scala derivanti dalla propria dimensione sovracomunale, offre ai propri comuni soci l'intero ciclo integrato dei rifiuti con costi ben sotto la media regionale

rilevata dall'ISPRA nonostante gli elevati livelli qualitativi, così come descritto nei paragrafi precedenti.

Il servizio completo, offerto da Silea, nel 2015 ha infatti avuto un costo medio pari a 95,17 euro/abitante e quindi ben al di sotto dei 137,74 euro/abitante di regione Lombardia e al di sotto dei 103,09 euro/abitante calcolato da Silea per l'anno 2014.

Il dato sopra riportato è riferito, come già accennato, all'intero ciclo integrato di rifiuti e pertanto è stato elaborato prendendo in considerazione i comuni che a partire da 2014 hanno affidato a Silea, oltre allo smaltimento, tutte le tipologie di raccolta, lo spazzamento strade ed altri servizi di igiene ambientale quali la gestione di centri di raccolta, lo spurgo dei pozzetti etc.

Va evidenziato inoltre che nel costo medio di 95,17 euro/abitante è stato considerato un valore di 2,5 euro/abitante, non imputabile a Silea Spa, individuando tale importo come costo medio che i comuni allocano per l'attività di accertamento e riscossione direttamente svolta dagli stessi. Tale inserimento si è reso necessario al fine di operare un corretto confronto con i dati ISPRA.

E' in ogni caso doveroso precisare che per la configurazione del sistema "Silea Spa", la convenienza economica per il Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio (costo medio come sopra identificato) e non già alla singola voce di costo riguardante una o più parti del servizio stesso.

Nello specifico, infatti, in ragione delle politiche di incentivazione delle raccolte differenziate approvate dai Comuni soci in sede di Assemblea anche mediante la realizzazione di infrastrutture per supportarne l'ottimale gestione (impianti di smaltimento e trattamento rifiuti), potranno esservi prezzi unitari o canoni di parti dei servizi erogati superiori a quelli rinvenibili sul mercato a fronte di altre attività e/o servizi svolte a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Allo stesso modo i corrispettivi scontano la presa in carico da parte di Silea di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione dei capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli sul territorio, altrimenti a carico degli uffici comunali.

Molti altri inoltre sono i servizi offerti ai comuni a costo zero tra i quali ricordiamo quelli di educazione ambientale presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e smaltimenti vari su tutto il territorio provinciale (smaltimento alghe, etc.).

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi dei Comuni, quale quello nella raccolta differenziata che dovrà raggiungere entro il 2029 la soglia del 75%.

Conclusioni

Le decisioni del Comune si collocano in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel marzo 2015 in base all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di cui la presente ricognizione costituisce l'aggiornamento in base all'art. 24, comma 2, TUSP).

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta le scelte proposte con riguardo alle singole partecipazioni societarie.

Società	Quota	Attività	Proposta
AUSM Srl	diretta 100%	Servizio idrico integrato (ciclo passivo) – servizio distribuzione gas e gestione proprietà reti	Mantenere
Silea S.p.A.	diretta 1,007%	Gestione ciclo integrato dei rifiuti	Mantenere
Acel Service s.r.l.	indiretta 4,54%	Fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali <i>(compresi clienti domestici in regime di tutela)</i>	Mantenere

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: CALOLZIOCORTE

Codice fiscale dell'Ente: 82001550167

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 **SI**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Responsabile Settore Finanziario

Nome:

Daniela

Cognome:

Valsecchi

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza V. Veneto n. 13 - 23801 Calolziocorte (LC)

Telefono:

0341/639265

Fax:

0341/639285

Posta elettronica:

valsecchi.daniela@comune.calolziocorte.lc.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02425660160	Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl	2002	100,00	Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz.gas e gestione proprietà reti	SI	SI	NO	NO
Dir_2	83004000135	Silea SpA-Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni	1995	1,007	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	02686430139	ACEL Service Srl	2002	Acel Service Srl	4,54	4,54	fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali (compresi clienti domestici in regime di tutela)	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

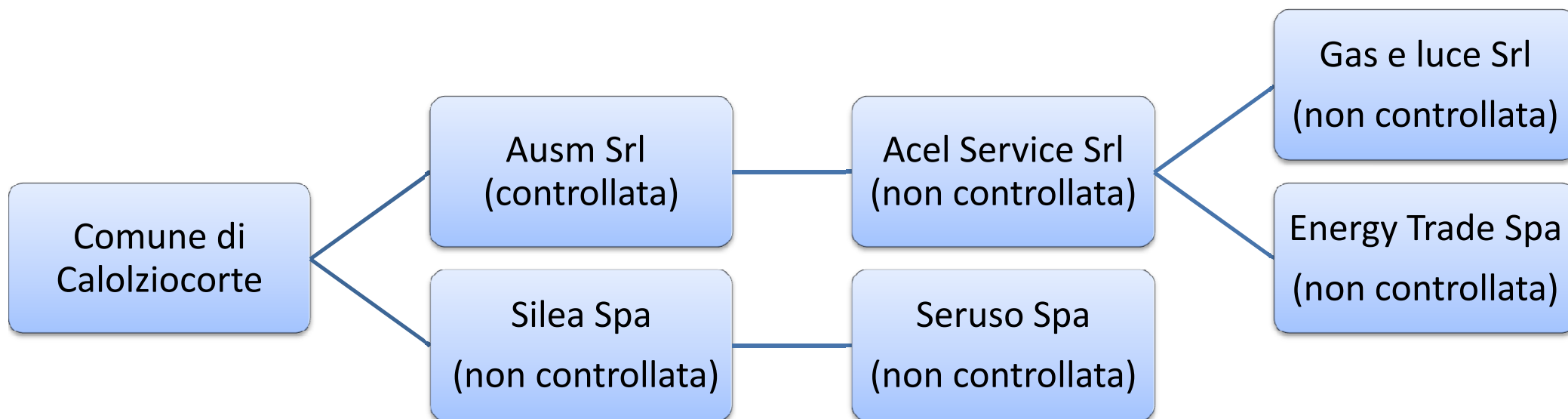
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Azienda unica servizi municipalizzati Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz.gas e gestione proprietà reti (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il ciclo idrico integrato (servizio di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) è un servizio essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente, che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 c. 2 del TUSP. Rientrano nella medesima fattispecie normativa i servizi di distribuzione gas e gestione della proprietà delle reti gas, infatti l'art. 4 c. 2 del TUSP prevede tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche anche la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana è un servizio essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente, che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4 c. 2 del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ACEL Service Srl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali (compresi clienti domestici in regime di tutela) (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società esercita prevalentemente attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'energia. Questa attività essendo sottoposta alla regolazione di un'Autorità indipendente (come si legge nella relazione illustrativa all'art. 5 del decreto correttivo) rientra nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4 del TUSP. Inoltre l'art. 2 dello statuto stabilisce che ACEL, eserciti anche "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". In effetti la società produce energia attraverso impianti fotovoltaici. Il decreto correttivo ha modificato l'art. 4 c. 7 del TUSP stabilendo che sono ammesse anche le partecipazioni nelle società che hanno come oggetto sociale prevalente "la produzione di energia da fonti rinnovabili".

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Azienda unica servizi municipalizzati Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz. gas e gestione proprietà reti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	7,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	111.016,00
2014	279.592,00
2013	269.513,00
2012	303.607,00
2011	85.216,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	470.124,00
Compensi amministratori	15.798,00
Compensi componenti organo di controllo	19.648,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	950.950,00
2014	2.079.630,00
2013	2.372.889,00
FATTURATO MEDIO	1.801.156,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)



- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)



- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)



- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUESP. Con riferimento al requisito dell'art. 20 c. 3 lett. c) si è già provveduto al trasferimento del ramo di azienda igiene urbana ad altra società partecipata (Dir_2) con oggetto sociale analogo. Con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento si è già provveduto alla trasformazione della società da spa a srl con conseguente riduzione del numero degli amministratori e del collegio sindacale.

Azioni da intraprendere:

Il ciclo idrico integrato dell'ambito provinciale è stato affidato con il sistema dell'in house providing per la durata ventennale a decorrere dall'1.1.2016 con obbligo a carico della società di acquisire i dipendenti di AUSM. E' stato avviato un tavolo di lavoro per definire le modalità di trasferimento del personale. Al termine di questa operazione straordinaria AUSM resterà proprietaria delle reti del gas e della partecipazione indiretta nella società ACEL mentre le reti idriche saranno trasferite ai sensi di legge, si renderà opportuno valutare l'ipotesi della messa in liquidazione di AUSM compatibilmente con l'equilibrio del bilancio del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Silea SpA - Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Ciclo integrato dei rifiuti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	75,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	845.286,00
2014	1.977.605,00
2013	1.071.488,00
2012	1.524.229,00
2011	798.961,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.621.272,00
Compensi amministratori	33.480,00
Compensi componenti organo di controllo	49.784,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	38.148.875,00
2014	33.486.495,00
2013	29.147.750,00
FATTURATO MEDIO	33.594.373,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)



- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)



- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)



- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP. Con riferimento al requisito dell'art. 20 c. 3 lett. c) si è già provveduto ad acquisire il ramo di azienda igiene urbana di altra società partecipata (Dir_1) con oggetto sociale analogo.

Azioni da intraprendere:

Questo Ente non ha la forza per poter deliberare, se non unitamente agli altri enti nel rispetto del controllo analogo congiunto, una riorganizzazione aziendale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ACEL Service Srl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali (compresi clienti domestici in regime di tutela) (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	41,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.643.748,00
2014	3.815.284,00
2013	7.089.812,00
2012	7.722.380,00
2011	6.508.999,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.116.808,00
Compensi amministratori	60.000,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	83.096.290,00
2014	92.389.446,00
2013	132.138.665,00
FATTURATO MEDIO	102.541.467,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)



- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)



- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)



Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)



- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)



- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)



- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)



Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività esercitate rientrano tra quelle consentite dall'art. 4 del TUSP. Non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20 c. 1 e 2 del TUSP.

Azioni da intraprendere:

Questo Ente non ha la forza per poter deliberare sulla riorganizzazione della società indiretta partecipata da AUSM Srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	Azienda unica servizi municipalizzati Srl	Diretta	Servizio idrico integrato (ciclo passivo); servizio distribuz. gas e gestione proprietà comuni	100,00	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica
Dir_2	Silea SpA-Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni	Diretta	ciclo integrato dei rifiuti	1,007	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica
Ind_1	ACEL Service Srl	Indiretta	fornitura di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali (compresi clienti domestici in regime di tutela)	4,54	Si rinvia alle motivazioni meglio esplicitate nella relazione tecnica

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)**

Quota di partecipazione detenuta: **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

BONGIOLATTI MATTEO
Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Via Lungo Mallero Cadorna 17
23100 Sondrio
P.IVA n. 00846590149
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le
Comune di Calolziocorte
P.zza Vittorio Veneto, 13
Calolziocorte (LC)

Sondrio, 18 settembre 2017

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI CALOLZIOCORTE
SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016
N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100

L'anno duemiladiciasette, il giorno 18 del mese di settembre, il sottoscritto Dott. Bongiolatti Matteo ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere in merito alla revisione straordinaria della partecipazioni così come disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocato per il giorno 26 settembre 2017 nonché gli altri documenti messi a disposizione dall'Ente ovvero:

- Allegato A) relazione tecnica relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie redatta ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- Allegato B) linee di indirizzo per le ricognizioni e di piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali redatta ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

premesso che:

- il D.Lgs 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- in generale l'ente pubblico può mantenere partecipazioni in società esclusivamente in conformità al dettato normativo indicato dall'art. 4 del TUSP;
- l'art. 24 del TUSP impone all'Ente entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di riferimento del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate;



- l'oggetto della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso a tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- l'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del Tuel ad esprimere in merito proprio parere;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Il Comune di Calolziocorte, alla data del 23 settembre 2016, possedeva le seguenti partecipazioni:

- diretta pari al 100% in Azienda Unica Servizi Municipalizzati Srl di Calolziocorte (AUSM Srl), C.F. 02425660160. La revisione straordinaria della medesima ha avuto un esito positivo in merito al proprio mantenimento per le motivazioni indicate nella relativa relazione a pag. 10 e 11;
- indiretta pari al 4,54% in ACEL Service Srl C.F. 02686430139. La revisione straordinaria della medesima ha avuto un esito positivo in merito al proprio mantenimento per le motivazioni indicate nella relativa relazione a pag. 16. L'Ente in ogni caso è in attesa degli esiti relativi ad uno studio di fattibilità in merito all'aggregazione con altri operatori nel settore delle multi-utility operanti in Lombardia;
- diretta pari al 1,007% in Silea SpA - Società intercomunale lecchese per l'ecologia e l'ambiente per azioni, C.F. 83004000135. La revisione straordinaria della medesima ha avuto un esito positivo in merito al proprio mantenimento per le motivazioni indicate nella relativa relazione da pag. 21 a 26;

IL REVISORE DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni così come previsto dal TUSP.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Bongiolatti Matteo



Recapiti telefonici:
Tel. 0342/512792
Cell. 347/8856098

Fax. 0342/210406